

**STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"SHALOM - PROGETTO FAMIGLIA ODV"**

Allegato "C"
AL VERBALE
N. 33 del
28-4-18

Articolo 1

(Costituzione e sede legale)

- 1- E' costituita un'organizzazione di volontariato, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, denominata "Shalom - Progetto Famiglia ODV", di seguito detta "Associazione".
- 2- L'Associazione ha sede legale in Torre del Greco (NA), alla Via Nazionale n. 788. Il trasferimento della sede legale, approvato dall'Assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria.
- 3- L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

(Finalità e principi ispiratori)

1. L'Associazione, quale ente del Terzo settore, viene costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di più attività di interesse generale, come indicate nell'art. 3, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
2. L'Associazione, di ispirazione cristiana, si impegna ad agire in conformità col Magistero della Chiesa Cattolica ed in sintonia con le Chiese diocesane in cui essa opera.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o della qualifica di associato.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

- 1- L'Associazione svolge in via principale le attività di interesse generale che hanno ad oggetto:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, L.8 novembre 2000, n. 328, e ss. mm. nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e ss. mm.;
 - b. prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e ss. mm.;
 - c. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53, e ss. mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;
 - e. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss. mm.;
 - f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017;
 - g. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L. 6 agosto 1990, n. 223, e ss. mm.;

- h. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - j. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi alle condizioni stabilite dall'art. 5, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 117/2017;
 - k. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125, e ss. mm.;
 - l. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi secondo quanto indicato dall'art. 5, comma 1, lett. o) del D. Lgs. N. 117/2017;
 - m. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone richiamate dall'art. di cui all'art. 5, comma 1, lett. p) del D. Lgs. N. 117/2017;
 - n. alloggio sociale, ai sensi del D.M. (infrastrutture) 22 aprile 2008, e ss. mm., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - o. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - p. agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 L. 18 agosto 2015, n. 141, e ss. mm.;
 - q. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - r. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e ss. mm., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - s. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - t. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27, L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, L. 24 dicembre 2007, n. 244;
 - u. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - v. protezione civile ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - w. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2- In particolare, negli ambiti e entro i limiti indicati dal comma 1, esprime la sua particolare vocazione sociale nel promuovere la cultura della partecipazione, specialmente nei giovani, della solidarietà e dell'attenzione a chi esprime bisogni materiali e relazionali, anche attraverso attività che concretamente realizzino forme di autorganizzazione della società civile in risposta a quei bisogni. A tal fine l'Associazione cura la formazione permanente dei propri associati, nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi riguardanti i settori indicati al comma 1, anche promuovendo il volontariato, il servizio civile e ogni forma di partecipazione civica.
 - 3- L'Associazione svolge altresì ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale indicate al comma 1, nel rispetto dei criteri e dei limiti di legge.
 - 4- L'Associazione promuove la cooperazione tra enti ed istituzioni che agiscono nei settori di cui al comma 1; partecipa a tal fine a tavoli di lavoro, consulte, forum e federazioni comunque denominate.
 - 5- L'Associazione aderisce, mediante sottoscrizione di apposita convenzione, alla Federazione Progetto Famiglia, con sede in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) e si impegna a rispettare le norme di adesione alla stessa.
 - 6- Tutte le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 4 (Sedi Operative, Circoli ed Uffici)

- 1- L'Associazione può costituire su tutto il territorio nazionale e all'estero una o più sedi operative; tra queste, l'Associazione può disporre che la sede operativa assuma la denominazione di "Circolo Shalom"; in tal caso essa è diretta da un coordinatore eletto con metodo democratico.
- 2- L'Associazione può costituire uno o più Uffici aventi competenza in determinati settori di intervento o materie.
- 3- Con la delibera di costituzione, l'Associazione determina le norme di organizzazione ed il grado di autonomia di ciascun Circolo Shalom, ovvero la sfera di attività o competenza e le norme di organizzazione di ciascun Ufficio. Gli organi dell'Associazione possono delegare ai coordinatori dei circoli ed ai direttori degli uffici l'esercizio di propri poteri.

Articolo 5 (Volontari)

- 1- Il volontario dell'Associazione è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune attraverso l'Associazione stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2- L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Essi aderiscono all'Associazione in qualità di associati ovvero aderiscono all'ente associato. In tale qualità, le generalità dei volontari persone fisiche sono iscritte in apposito registro, a cura del Segretario generale dell'Associazione.
- 3- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario dell'attività stessa. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'Associazione con apposito regolamento, che può prevedere anche il rimborso a fronte di autocertificazione, alle condizioni stabilite dall'art. 17, comma 4, del D. Lgs. N. 117/2017;
- 4- L'Associazione assicura tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 6 (Associati)

- 1- Sono associati dell'Associazione i soci fondatori e gli altri volontari ovvero gli enti del terzo settore che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. L'adesione decorre dalla data di delibera, salvo quanto è stabilito a proposito della partecipazione all'Assemblea degli associati.
- 2- Gli enti del terzo settore che possono fare domanda sono organizzazioni di volontariato, ovvero altri enti in numero non superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato. In ogni caso, con la domanda o con atto successivo, l'ente designa il proprio rappresentante in seno all'Associazione, da individuare tra i propri associati.
- 3- Nella domanda di ammissione l'interessato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
- 4- La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

- 5- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Contro il rigetto della domanda è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 3.
- 6- Si ha la perdita dello status di associato nei casi di:
 - a. recesso volontario;
 - b. grave violazione degli obblighi di cui all'art. 7;
 - c. indegnità morale;
 - d. condotta che lede il prestigio e il buon nome dell'Associazione, oppure che arreca ad essa danni significativi di ordine materiale o morale;
 - e. morte.
- 7- Salvo quanto stabilito dal comma precedente, lo status di associato ha carattere permanente. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 7

(Diritti ed obblighi degli associati)

- 1- Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea degli associati, di votare, direttamente o per delega scritta, di svolgere l'attività di volontariato preventivamente concordata e di recedere dall'Associazione.
- 2- Essi hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali ed estrarne copia, senza oneri per l'Associazione, presentando richiesta scritta al Segretario generale dell'Associazione, ovvero, a seconda del libro sociale di cui si tratta, al Segretario dell'Organo dell'Associazione o al Tesoriere. Questi provvedono in conformità alla richiesta entro i sette giorni successivi.
- 3- Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e le norme interne stabilite per il funzionamento dell'Associazione, di pagare le quote sociali ed i contributi straordinari e di prestare l'attività di volontariato preventivamente concordata.

Articolo 8

(Organi dell'Associazione)

- 1- Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Presidente dell'Associazione;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Collegio di Garanzia;
 - e. l'Organo di Controllo, nei casi in cui la legge ne prevede la costituzione obbligatoria.

Articolo 9

(Assemblea degli associati)

- 1- L'Assemblea degli associati è composta da tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati almeno quindici giorni prima del giorno di riunione,
- 2- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, da altro associato all'uopo designato dall'Assemblea medesima. Il Segretario generale dell'Associazione, ovvero, in mancanza, altro associato indicato dal Presidente dell'Assemblea, redige il verbale di assemblea, che viene sottoscritto da entrambi al termine della seduta.
- 3- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

- 4- La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno 1/5 degli associati. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro venti giorni dalla convocazione.
- 5- La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso da esporsi nei locali della sede legale e dei Circoli almeno dieci giorni prima della seduta. Entro lo stesso termine esso viene altresì inviato agli indirizzi e-mail eventualmente comunicati dagli associati in sede di adesione ovvero successivamente, senza che però la mancata ricezione possa essere addotta a motivo inficiante la convocazione stessa.
- 6- Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti in discussione.
- 7- È possibile partecipare all'Assemblea personalmente ovvero per delega scritta in favore di altro associato, ma ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati deleganti.
- 8- L'associato può intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché ne faccia preventiva richiesta secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione, e sia possibile verificarne l'identità.
- 9- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate in via ordinaria a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, e, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati, ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Sono fatte salve le maggioranze qualificate richieste dallo Statuto.
- 10- L'Assemblea degli associati svolge i seguenti compiti:
 - a. elegge il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio di Garanzia e, eventualmente, dell'Organo di Controllo;
 - b. delibera sul programma generale proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. approva il bilancio preventivo, quello consuntivo di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
 - d. delibera sulle quote associative e sui contributi straordinari a carico degli associati, determinandone l'ammontare;
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. delibera sulle altre questioni ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 10

(Presidente dell'Associazione)

- 1- Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli associati tra i suoi componenti.
- 2- Il Presidente:
 - a. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - b. designa il Segretario generale, il Tesoriere, nonché i Direttori degli Uffici di cui all'art. 4, comma 2;
 - c. promuove l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - d. in caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.
- 3- Nell'ipotesi di assenza, dimissioni, impedimento o di decadenza dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente anagraficamente più anziano.

Articolo 11

(Consiglio Direttivo)

- 1- Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell'Associazione e da un numero variabile, da due ad otto, di consiglieri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate,

- tra i propri associati, dagli enti associati. Il numero di consiglieri da eleggere viene stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla elezione.
- 2- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei consiglieri. In tal caso la seduta deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta.
 - 3- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - 4- I Consiglieri possono intervenire ai lavori del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano compresenti nel luogo di riunione il Presidente o chi ne svolge le funzioni e il Segretario generale o chi, in caso di sua assenza, ha l'incarico di redigere il verbale.
 - 5- Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
 - a. determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea degli associati, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - b. fissa le norme interne per il funzionamento dell'Associazione;
 - c. sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati il bilancio preventivo e consuntivo e, eventualmente, il bilancio sociale;
 - d. sceglie tra i consiglieri uno o più Vice Presidenti;
 - e. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - f. delibera sulla perdita dello status di associato a norma dell'art. 6, comma 6, lettere b), c) e d); prende atto del verificarsi delle altre cause previste dal medesimo comma, disponendo in ogni caso la cancellazione dal libro degli associati;
 - g. decide la costituzione di Circoli Shalom e di Uffici, a norma dell'art. 4;
 - h. svolge gli altri compiti ad esso demandati dalla legge o dallo Statuto ovvero, quando non è prevista la specifica competenza di altro organo sociale.
 - 6- Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente dell'Associazione o altro consigliere all'esercizio di propri poteri.

Articolo 12

(Collegio di Garanzia)

- 1- Il Collegio di Garanzia è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
- 2- Esso elegge al suo interno il Presidente che ha il compito di presiedere e pianificare i lavori del Collegio; elegge altresì al suo interno un Segretario, con il compito di redigere e conservare i verbali delle riunioni, di ricevere gli atti e di comunicarne le deliberazioni.
- 3- Il Collegio decide:
 - a. Sulla corretta interpretazione delle norme del presente Statuto;
 - b. su tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi stessi;
 - c. sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di perdita dello status di associato, nonché sui ricorsi previsti dall'art. 6, comma 5.Il Collegio giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure; la decisione ha efficacia di lodo arbitrale.
- 4- Se non sussistono le condizioni di legge per la costituzione obbligatoria dell'Organo di controllo, il Collegio di Garanzia svolge i compiti e esercita i poteri indicati dall'art. 13, commi 2 e 3.
- 5- Non si può essere contemporaneamente membri del Collegio di Garanzia e del Consiglio Direttivo.

Articolo 13
(Organo di controllo)

- 1- Nel caso si verifichino le condizioni di obbligatorietà previste dalla legge, l'Assemblea degli associati procede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico, esterno all'Associazione, che abbia i requisiti di legge.
- 2- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 3- L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 4- Nel caso in cui si realizzano le condizioni indicate dalla legge per la obbligatorietà della revisione legale dei conti, questa funzione è svolta dall'Organo di Controllo, opportunamente costituito secondo le disposizioni di legge.

Articolo 14
(Norme comuni per le cariche sociali)

- 1- Ai componenti di tutti gli organi sociali, ad eccezione del componente l'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.C., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 2- Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Alla scadenza del quinquennio e fino al rinnovo delle cariche sono prorogati i poteri di quelle in scadenza.
- 3- In caso di impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente, la nuova elezione deve avvenire entro un mese dal fatto che ha provocato la vacanza.
- 4- Ferma restando la previsione del comma 2, con la conclusione del quinquennio sono rinnovate le cariche anche dei componenti gli organi collegiali che sono stati eletti in sostituzione nel corso del quinquennio medesimo, salvo che per qualsiasi motivo deve essere rinnovato anticipatamente l'intero Consiglio Direttivo o l'intero Collegio di Garanzia.
- 5- Dalle cariche sociali si decade di diritto con la perdita della qualità di associato, a norma dell'art. 6, comma 6, quando tale qualità è requisito indispensabile per l'elezione, nonché, nel caso di sfiducia individuale votata dall'Assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 15
(Segretario generale ed Ufficio di Segreteria dell'Associazione)

- 1- Il Segretario generale coadiuva il Presidente in tutte le sue attività e dirige l'Ufficio di Segreteria dell'Associazione. Redige, sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, da raccogliere nei rispettivi libri delle adunanze.
- 2- L'Ufficio di Segreteria provvede alle incombenze di carattere amministrativo, alla tenuta ed aggiornamento del libro degli associati e al disbrigo della corrispondenza.

Articolo 16
(Tesoriere)

- 1- Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:
 - a. provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, nonché alla tenuta dei libri contabili e alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - b. predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 17 (Bilancio)

- 1- Ogni anno devono essere redatti il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di esercizio, da sottoporre, a cura del Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
- 2- Il bilancio coincide con l'anno solare e deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura.
- 3- Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. È fatto salvo il caso in cui la legge consenta la redazione del bilancio nella forma del rendiconto per cassa.
- 4- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3, comma 3 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 5- Nei casi previsti dalla legge o quando è disposto dall'Assemblea degli associati, con le medesime modalità si provvede alla redazione e all'approvazione del bilancio sociale dell'Associazione.

Articolo 18 (Quote sociali e contributi straordinari)

- 1- Le quote sociali annuali ed i contributi straordinari a carico degli associati sono fissati dall'Assemblea degli associati. Essi non sono frazionabili, né ripetibili in caso di perdita della qualità di associato.

Articolo 19 (Patrimonio dell'Associazione)

- 1- Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2- Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote sociali annuali e contributi straordinari a carico degli associati;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. somme derivanti da raccolta fondi e dalle attività di cui all'art. 3, comma 3, Statuto.
- 3- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20

(Modifiche allo Statuto)

- 1- Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate da uno degli organi dell'Associazione o da almeno $\frac{1}{4}$ degli associati. Esse devono essere approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati e con la presenza di almeno due terzi degli associati.

Articolo 21

(Trasformazione, fusione, scissione, e scioglimento dell'Associazione)

- 1- La trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli associati e con la presenza di almeno due terzi degli associati.
- 2- Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza di tre quarti degli associati.
- 3- L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Con tale deliberazione decadono tutte le cariche sociali.
- 4- Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio indicato dall'art. 45, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, all'ente del Terzo settore "Associazione Progetto Famiglia" con sede legale in Sant'Egidio del Monte Albino (SA) (C.F. 94014690658), o, se tale devoluzione è divenuta impossibile, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni date dall'Assemblea degli associati con la deliberazione di scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 22

(Norma di rinvio)

- 1- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle vigenti leggi in materia.